



COMUNE DI SALIZZONE

PROVINCIA DI VERONA

Protocollo

n. 7623 del 15.10.2019

Ordinanza

n. 6 del 15.10.2019

Reg. Pubbl.

n. 856 del 15.10.2019

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA ADOTTARE PER IL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 6 settembre 2018, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano" per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in particolare da polveri sottili (PM10) e Ossidi di Azoto (NO_x), le quali definiscono una serie di misure per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento, in funzione di tre gradi di allerta, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 12 settembre 2019 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le indicazioni regionali, e quindi il contenuto dell'accordo di Bacino, oltre all'esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato della qualità dell'aria ed è stato ribadito che i Comuni devono adottare integralmente gli adempimenti previsti dall'Accordo di Bacino Padano;

- questo Comune, risulta inserito, nell'ambito di applicazione del nuovo Accordo di Bacino Padano in zona IT0513, per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **SEMAFORO VERDE – nessuna allerta:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - **SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

RITENUTO CHE sia necessario adottare con provvedimento specifico le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 22 "Trasporto di materiali di facile dispersione" del Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di CC n. 4-2014;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

NESSUNA ALLERTA - semaforo VERDE

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi o numero di superamenti consecutivi inferiore uguale a 3)

Mobilità:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 limitazione della circolazione di:

- autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1
- autovetture diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e con certificato di circolazione o di idoneità tecnica rilasciato prima del 1 gennaio 2000

non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Generatori di calore:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.

Livello 1 - semaforo ARANCIO

(attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)

Mobilità:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 limitazione della circolazione di:

- autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1
- autovetture diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e con certificato di circolazione o di idoneità tecnica rilasciato prima del 1 gennaio 2000

non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**.

Generatori di calore:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "**3 stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Combustioni all'aperto:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. **Sono esclusi dal divieto i soli falò rituali in occasione della Festa della Befana, organizzati dalla Pro Loco o dai Gruppi Contradali.**

Livello 2 - semaforo ROSSO

(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)

Mobilità:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 limitazione della circolazione di:

- autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1
- autovetture diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e con certificato di circolazione o di idoneità tecnica rilasciato prima del 1 gennaio 2000

non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**.

Generatori di calore:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **"4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Combustioni all'aperto:

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. **Sono esclusi dal divieto i soli falò rituali in occasione della Festa della Befana, organizzati dalla Pro Loco o dai Gruppi Contradali.**

AREA DEL TERRITORIO COMUNALE SOTTOPOSTA ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Tutto il territorio comunale.

ESCLUSIONI E DEROGHE AI VEICOLI

Le seguenti categorie di veicoli sono escluse dal divieto di circolazione:

- 1) veicoli utilizzati per la finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- 2) veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- 3) speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada¹

¹ f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

- 4) sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- 5) veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- 6) veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purché utilizzino per la circolazione solo gpl o gas;
- 7) veicoli diesel convertiti a gas;
- 8) veicoli alimentati a gasolio, omologati almeno "euro 5" diesel;
- 9) veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- 10) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs 285/92;
- 11) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1"
- 12) veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - a. veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
 - b. veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - c. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - d. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - e. autovetture targate CD e CC;
- 13) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- 14) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- 15) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- 16) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

- 17) veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
- 18) veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- 19) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- 20) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- 21) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 22) veicoli con a bordo almeno tre persone;
- 23) veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- 24) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- 25) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- 26) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

ORDINA

inoltre, nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:

Temperature massime di riscaldamento:

1. Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - **a massimi di 19°C (più 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - **a massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.6 - attività sportive;
 - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 - **a massimi 15°C** nei palloni pressostatici delle strutture sportive comunali (campi da tennis)
2. di programmare, nei periodi fissati di sospensione delle attività didattiche, **in modalità “antigelo”** il riscaldamento degli edifici scolastici comunali. Sono esclusi dal presente provvedimento i locali adibiti ad uffici della Direzione Didattica, se presenziati;
3. di programmare, durante le festività e/o coincidenti con giorni di chiusura o inattività, **in modalità “antigelo”** il riscaldamento di tutti gli altri edifici comunali;

Generatori calore a biomassa:

1. **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^a del dlgs 152/2006, sia certificato conforme alla "**classe A1**" della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
2. **dal 1 gennaio 2020 divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore e "4 stelle";
3. **dal 1 gennaio 2020 divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore e "3 stelle";

AVVERTE CHE

Emissioni derivanti da attività agricole

Nei provvedimenti autorizzatori in capo al Comune, sarà prevista l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

INVITA

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO);
2. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
E.2 - Uffici e assimilabili;
E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
3. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
4. la popolazione ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:
a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;

- f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli noncatalizzati e in particolare quelli diesel;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;
- m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO:

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

CONTROLLI E SANZIONI:

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria, nonché dell'Accordo di Bacino padano.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia inviata a:

- Amministrazione Provinciale di Verona, Settore Ambiente, Via delle Franceschine n. 10 – Verona;
- Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Ecologia del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 15 OTT. 2019

IL SINDACO
Angelo CAMPI

